

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ALL'INSTALLAZIONE, NEL PARCHEGGIO DI VIA SABATINI  
ADIACENTE L'ESISTENTE CABINA METANO, NEL COMUNE DI VENAROTTA, DI UN DISTRIBUTORE PER L'EROGAZIONE  
PUBBLICA DI ACQUA FILTRATA REFRIGERATA E GASSATA/SEMI GASSATA "CASETTA DELL'ACQUA"**

Rep.  
L'anno duemila venti addi \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ ( / / ) in Venarotta (AP9 presso la sede provvisoria comunale sita in Piazza Spalvieri, sono presenti:  
- per il **Comune di Venarotta**, con sede in Venarotta, via Euste Nardi n.39, codice fiscale: 80004310449, partita iva: 00357520444, il **Geom. Gino Santoni**, (c.f. SNTGNI70M31L728E) nato a Venarotta (AP) il 31/08/1970, domiciliato per la carica presso la sede comunale ove sopra, nella sua qualità di Responsabile dell'Area LL.PP. – Tecnico/Manutentiva, di seguito denominato "**Comune**";  
- per la ditta "....." con sede in ....., Via ....., ..... - Partita IVA: ....., il Sig. ...., (c.f. ....) nato a Ascoli Piceno (.....) il ....., domiciliato per la carica ove sopra, presso la sede legale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità legale rappresentante, della soprannominata Impresa, di seguito denominato "Concessionario".

**PREMESSO CHE**

Con delibera di Giunta Comunale **n. 86 del 28/07/2020**, con la quale, è stato disposto quanto di seguito riportato:

[...]

- Di richiamare** la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma della legge 241/1990);
- Di attivare**, a titolo sperimentale per la durata di un anno, l'iniziativa denominata "CASETTA DELL'ACQUA", la quale prevede l'installazione di un distributore automatico di acqua potabile, liscia e gassata, opportunamente microfiltrata e refrigerata, erogabile alla cittadinanza;
- Di concedere** ad un operatore economico il servizio di erogazione di acqua potabile mediante l'installazione di un proprio distributore su suolo pubblico;
- Di dare atto** che il concessionario sarà individuato mediante le procedure di selezione del contraente previste dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
- Di individuare** nel parcheggio Via Sabatini adiacente l'esistente cabina metano, nel Comune di Venarotta l'area pubblica nella quale può essere installata la casetta dell'acqua;
- Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere a quanto necessario per l'attuazione degli indirizzi declinati con il presente provvedimento.

[...]

Con **determinazione responsabile Area Tecnica n..... del.....**, è stato disposto quanto di seguito riportato:

[...]

- **la premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di attivare**, per le motivazioni esposte in premessa, apposita indagine di mercato mediante manifestazione di interesse per l'individuazione del concessionario per l'installazione, nel parcheggio di Via Sabatini adiacente l'esistente cabina metano, nel Comune di Venarotta, di un distributore per l'erogazione pubblica di acqua filtrata refrigerata e gassata/semi gassata "CASETTA DELL'ACQUA";
- **di approvare**, allo scopo, la seguente documentazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale  
Avviso pubblico di manifestazione di interesse;  
Domanda di adesione - Allegato A;  
Modello dichiarazioni – Allegato B;  
Schema di Convenzione per scrittura privata;
- **di stabilire che:**
  - la documentazione di cui sopra sarà pubblicata per trenta giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio, profilo del committente e sul sito ufficiale del Comune nella sezione bandi di gara e contratti;
  - il termine ultimo della presentazione delle domande è allo scadere dei 15 gg dalla data di pubblicazione a cui seguirà, in caso di più di una domanda presentata, sorteggio tra i soggetti ammessi;
- **di dare atto che** la concessione prevede come unico onere, a carico dell'Ente, le l'utenza dei consumi di energia elettrica e dell'acqua potabile, peraltro già attive, pertanto non deve procedersi ad alcun impegno di spesa;
- **di precisare, che**
  - l'allegato avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all'individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento del servizio specificato in oggetto;
  - Il Comune di Venarotta si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
- **di dare atto che** il sottoscritto Geom. Gino Santoni, è il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del Codice;
- **di dichiarare** che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della

corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente

[...]

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:

#### **ART. 1 OGGETTO**

Oggetto della presente Convenzione è di regolare contrattualmente i rapporti fra le Parti, connessi all'installazione ed all'esercizio, di un distributore automatico di acqua, da installarsi sul territorio del comune nel parcheggio di via sabatini adiacente l'esistente cabina metano, come da planimetria allegata.

Il distributore automatico di acqua alla spina per la vendita direttamente al consumatore finale dovrà essere installato e funzionante entro 30 giorni dalla firma della presente Convenzione, pena la decadenza automatica della concessione stessa.

#### **ART. 2 OBBLIGHI DITTA**

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione la Ditta si impegna a :

- a) Provvedere a propria cura e spese alla fornitura, installazione, messa in esercizio e mantenere efficiente il punto di erogazione dell'acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio. Il Concessionario deve inoltre garantire l'idoneità delle strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l'idoneità al consumo umano dell'acqua erogata;
- b) dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di occupare lo spazio già cretato nel parcheggio di Via Silvano sabatini, adiacente la cabina metano. La struttura dovrà essere in materiale antibatterico e sanificabile ed inoltre non dovranno comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere idoneamente coibentate e dovranno disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno;
- c) provvedere a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione delle strutture ivi compresa, SCIA edilizia, SCIA per la vendita attraverso apparecchi automatici settore alimentare e relativa Notifica art. 6 Reg. CE 852/2004; la gestione dell'impianto e la distribuzione e vendita dell'acqua dovrà essere tale da garantire un funzionamento di 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno;
- d) concedere al Comune la possibilità di utilizzare parte della struttura per campagne di informazione istituzionali. Il Concessionario potrà usare la struttura realizzata, come spazio di informazione per eventuali comunicazioni all'utente inerenti la gestione, i disservizi, i controlli periodici effettuati sull'acqua e quant'altro necessario per rendere edotto l'utente, da gestire in proprio. Sulle pareti della struttura realizzata è comunque vietata ogni pubblicità di qualsiasi natura o a carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 12 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al Concessionario;
- e) assumere a proprio carico tutti i costi inerenti al funzionamento degli impianti in particolare dell'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) da aggiungere all'acqua erogata con esclusione del consumo di acqua potabile e dell'energia elettrica;
- f) effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno quadrimestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi dovranno essere ogni volta trasmessi in copia al Comune. Resta a carico del Concessionario ogni altro onere derivante da eventuali prescrizioni degli Enti sanitari (ASL, etc.);
- g) il prezzo di vendita dell'acqua naturale e gassata/semi gassata, dovrà restare invariato per tutta la durata della Convenzione nonché in caso di proroga di ulteriori anni 4;
- h) garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento della struttura installata, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il Concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente e comunque entro le 24 ore successive al verificarsi dell'anomalia.
- i) Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 36 ore, il Concessionario è tenuto all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;
- j) fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazione o guasti, il citato riferimento telefonico dovrà essere riportato anche sul display informativo;
- k) assumere direttamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente, danni a terzi, stipulando idonea polizza assicurativa;
- l) stipulare e presentare al Comune apposita e idonea assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi con copertura per tutto il periodo della Concessione;
- m) saranno a totale carico del Concessionario le spese per la eventuale installazione/manutenzione di apparecchiature per videosorveglianza e sistemi di allarme;
- n) smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della Concessione.

#### **ART. 3 OBBLIGHI DEL COMUNE**

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, il Comune si impegna a :

Assegnare al Concessionario l'area pubblica per un periodo di n. 1 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, RINNOVABILI per ulteriori 4 anni come riportato al **successivo art. 9;**

- Fornire allacciamento rete idrica e sostenere i costi consumo acqua
- Fornire allacciamento rete elettrica e sostenere i costi consumo energia elettrica

#### **ART. 4 REQUISITI TECNICI**

La CASA DELL'ACQUA dovrà essere dotata di minimo un punto di erogazione da cui sarà possibile :

- prelevare acqua naturale e gassata/semigassata sempre refrigerata;
- applicare filtri ionizzanti che dovranno sempre essere sottoposti a costante manutenzione;
- informazioni operatore riportante il numero telefonico da contattare in caso di malfunzionamento;
- modalità di selezione del prelievo;
- illuminazione;

#### **ART. 5 CORRISPETTIVO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

La ditta trattiene per sé quanto corrisposto dagli utenti per l'erogazione del servizio oneroso (acqua di rete refrigerata naturale e gassata/semigassata refrigerata), attraverso la vendita e la ricarica delle tessere/chivette per l'acquisto di acqua naturale e gassata/semigassata.

Il prezzo dell'acqua, non modificabile per tutta la durata della concessione, è pari a ..... di euro per litro.

#### **ART. 6 MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI**

Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese derivanti dagli obblighi riportati al precedente art. 2. Il Concessionario ha altresì l'obbligo di provvedere all'adeguamento delle strutture e degli impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse.

Il Concessionario è tenuto a sollevare il Comune da ogni pretesa di terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle strutture, degli impianti e degli spazi aperti circostanti. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche, accertando, in contraddittorio con il Concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per riportare l'impianto alle ottimali condizioni di uso; le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario. Qualora il Concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato, il Comune procederà alla esecuzione dei lavori imputando la spesa al concessionario. In ordine al rigoroso rispetto da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente atto il Comune si riserva di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

#### **ART. 7 RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE**

Il Concessionario inoltre è tenuto a:

- impiegare, nella prestazione di servizi ed aree gestite, personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;
- applicare, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge;
- mantenere in ogni momento in servizio personale in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;
- rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
- rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all'attrezzatura, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative.

Il Concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, in ogni caso il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla progettazione, esecuzione delle opere e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione ed esecuzione dei lavori e la gestione dell'impianto e di eventuali piazzuole e di aiuole.

A tale scopo sono state presentate le seguenti polizze assicurative come stabilito all'art. 11 dell'Avviso di Manifestazione di Interesse. Il Concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere. Rimane peraltro stabilito che nei contratti il Concessionario dovrà imporre oltre che l'osservanza delle leggi e norme richiamate nel presente atto, il rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente, relativi alla corretta esecuzione e gestione della struttura ed area.

#### **ART. 8 PROPRIETÀ DELL' IMPIANTO**

Le strutture sono bene strumentale di proprietà della Ditta.

#### **ART. 9 DURATA E DECORRENZA**

La presente Convenzione vincola le Parti dalla data della stipula ed è valida per 1 anno dalla data di sottoscrizione della stessa. Non oltre 6 mesi antecedenti la scadenza della convenzione/contratto, le parti possono concordare il rinnovo dello stesso per ulteriori 4 anni, qualora la normativa vigente al momento lo consenta.

#### **ART. 10 OPERATIVITÀ**

Il referente della Ditta cui il Comune farà riferimento per ogni comunicazione di carattere operativo (segnalazioni malfunzionamenti, necessità di manutenzione, ecc.) è il sig. .... tel. .... fax. .... e-mail.....

#### **ART. 11 CESSIONE**

Ferma restando l'integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario, quest'ultimo gestirà le strutture realizzate, i servizi ed aree connesse secondo le proprie scelte imprenditoriali. È vietata la subconcessione.

#### **ART. 12 CONTROVERSIE**

Qualora tra le Parti dovessero insorgere contestazioni, dispute e divergenze nella interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte potrà, non appena ragionevolmente possibile, notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto;

Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

In caso di mancato accordo, sarà competente il Foro di Ascoli Piceno, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di

competenza giudiziaria.

### ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nei seguenti casi e fatto salvo l'eventuale richiesta di risarcimento danni:

- siano realizzate opere difformi da quelle autorizzate;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata, da parte della Usl o di altri organi o Enti di controllo, gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione;
- ripetuta deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorchè la gravità e la frequenza delle infrazioni connesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze di passato in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
- ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai termini previsti al precedente art. 2
- messa in liquidazione o cessazione dell'attività da parte del Concessionario;
- Mancato pagamento dei premi assicurativi delle polizze RCT / RCO. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune mediante preavviso scritto con termine di 30 gg. senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere

Con la risoluzione anticipata dalla presente Convenzione sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del Concessionario. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificatasi l'ipotesi di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di scorrere la graduatoria dei partecipanti alla manifestazione di interesse, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni.

### ART. 14 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY

L'Ente, ai sensi dell'articolo 13, c.1, del d.lgs. del 30.6.2003 n. 196, e del nuovo Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati personali n. 679/2016, informa il **Concessionario** che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Questa **Amministrazione** ha nominato, a mezzo Unione Montana del Tronto e Valfluvione, Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, la Ditta Cestarelli Office, con sede legale in Porto S. Giorgio (FM), Via G. Galilei n.6 , P.Iva 1900720432, per il tramite del referente Dott. Francesco Mariani, nominato Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) - Email: rpd@umtronto.it

### ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. nonché degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Venarotta con Delibera di Giunta n. 121 del 21/12/2013 e del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera di Giunta n. 16/2019, per avrene in precedenza presa visione ai seguenti link:

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: <http://www.comune.venarotta.ap.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/127>
- Codice di Comportamento Comunale approvato con Delibera di Giunta n. 121 del 21/12/2013: <http://www.comune.venarotta.ap.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/132>
- Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera di Giunta n. 16/2019: <http://www.comune.venarotta.ap.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8>; e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Si dà atto che la presente Convenzione sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del DPR 26.04.1986, n. 131.

Il presente contratto è sottoscritto dalle entrambe le parti con firma digitale in corso di validità. letto, confermato e sottoscritto.

Per la Ditta  
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Venarotta  
Il Responsabile Area Tecnica  
Geom. Gino Santoni